



CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA”

Scuole statali annesse:

Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO a.s. 2019/20

VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CREDITO SCOLASTICO

**REVISIONE DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI
NELLA SEDUTA DEL 13.09.2019**

VERIFICHE E VALUTAZIONE

LA VERIFICA

La verifica, a scansione periodica, avverrà con prove oggettive (orali, scritte, ed eventualmente pratiche) i cui requisiti saranno: la coerenza con gli obiettivi programmati, la gradualità, l'equilibrio fra le parti in esame, la complessità della prova ed il tempo assegnato. Si stabiliscono per ogni quadrimestre almeno tre prove scritte e due orali.

Dalle verifiche scaturirà la valutazione che misurerà la divaricazione in uscita, ove presente, tra offerta formativa e successo scolastico e formativo. Sono possibili e previsti anche interventi integrativi e correttivi del progetto disciplinare e/o di classe qualora se ne ravvisi la necessità.

LA VALUTAZIONE

La valutazione sarà di tipo settoriale: relativa a conoscenze specifiche; formativa: mirante al recupero delle carenze attraverso l'analisi e l'individuazione degli errori, della conoscenza della norma, della correttezza nell'applicazione della norma; sommativa: funzionale alla valutazione finale della preparazione dello studente.

Al termine del primo e del secondo quadrimestre i genitori potranno prendere visione della pagella sul registro elettronico.

La valutazione del percorso didattico- formativo è esplicitata nei seguenti punti:

- analisi dei livelli di partenza dei singoli allievi
- individuazione di standards minimi di conoscenza e di competenza conseguiti per ciascuna disciplina
- attivazione di metodologie didattiche mirate a stimolare il grado di partecipazione e di coinvolgimento dell'allievo nel complesso *iter* formativo sviluppato
- verifica del grado di partecipazione ed impegno degli studenti
- verifica del grado di apprendimento dei singoli studenti
- verifica dei tempi di apprendimento dei singoli studenti
- verifica delle conoscenze, delle competenze e delle abilità disciplinari e pluridisciplinari di ogni singolo studente.

Valutazione finale-rinvio della formulazione del giudizio finale-non ammissione

Ai sensi del comma 5 art. 4 del D.P.R. n.122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; inoltre, ai sensi della C.M. n. 20 del 04/03/2011 sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno frequentato le lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale.

In applicazione al c. 6 del suddetto decreto, secondo cui "nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno riportato la sufficienza in una o più discipline", sono sospesi nel giudizio gli allievi che riportano un massimo di 3 insufficienze gravi (voto 4) o lievi (voto 5). A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, che si svolgeranno nei mesi di giugno/luglio, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, da effettuarsi entro la fine del mese di agosto, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno

e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Non sono ammessi, invece, alla classe successiva gli allievi che hanno riportato più di tre insufficienze (gravi o lievi), fatta salva specifica delibera del consiglio di classe con adeguata motivazione.

Per ciò che concerne gli Esami di Stato, ai sensi della lettera d) del c. 2, art.13 del d. lgs. n. 62 del 2017, sono ammessi a sostenere l'esame gli alunni che abbiano conseguito “una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.”

CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione e secondo le tabelle sotto riportate deve tenere in considerazione, oltre la media **M** dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il credito formativo è la valutazione delle attività effettuate fuori dalle istituzioni scolastiche, riconosciute dalla scuola e che concorrono alla formazione del credito scolastico.

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l'esame di Stato di II grado, a partire dall'a.s. 2018/19.

Riguardo al credito scolastico sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 Ottobre 2018 di seguito riportate.

PUNTEGGIO

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni è di **40 punti**, si attribuisce così un maggior peso, nell'ambito dell'esame, al percorso scolastico.

I 40 punti sono così distribuiti:

- max 12 punti per il terzo anno;
- max 13 punti per il quarto anno;
- max 15 punti per il quinto anno.

Attribuzione credito - D.lgs 13 aprile 2017, n. 62 - Legge n. 108/2018

art. 15 c. 1.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo **di quaranta punti**, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

L'attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Tabella A

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Per l'applicazione della tabella ministeriale, **per il 5^o anno** saranno utilizzati i seguenti criteri:

MEDIA DEI VOTI	V ANNO
6	9
6 con requisiti	10
> 6 con requisiti	11
6,50	11
7	11
> 7 con requisiti	12
7,50	12
8	12
> 8 e < 8,50	13
> 8 con requisiti	14
8,50	14
9	14
> 9 con requisiti	15
9,50	15
10	15

Per l'applicazione della tabella ministeriale, **per il 3^o e 4^o anno** saranno utilizzati i seguenti criteri:

MEDIA DEI VOTI	III ANNO	IV ANNO
6	7	8
6 con requisiti	8	9
> 6 con requisiti	9	10
6,50	9	10
7	9	10
> 7 con requisiti	10	11
7,50	10	11
8	10	11
> 8 con requisiti	11	12
8,50	11	12
9	11	12
> 9 con requisiti	12	13
9,50	12	13
10	12	13

art. 15 c. 2.

Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.

La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.

Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

art. 15 c. 3.

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Credito e abbreviazione del merito

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi ammessi all'esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l'ultimo anno non frequentato).

Credito candidati esterni

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del *curriculum* scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Indicatori Crediti Scolastici:

- A. Frequenza assidua (entro il 10% del monte ore)
 - 1) Si deroga da tale criterio solo se le assenze sono dovute a motivi di salute debitamente certificati da aziende ospedaliere o altre attività come indicate nell'articolo 4 del Regolamento d'istituto;
 - 2) gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate non superiori a quattro per quadrimestre;
- B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
 - 1) Rispetto dei compagni e degli operatori che compongono la comunità educativa;

- 2) interesse costante al dialogo educativo;
 - 3) costante disponibilità e presenza alle verifiche periodiche.
- C. Partecipazione costruttiva alle attività complementari e integrative della didattica curricolare e a quelle organizzate dalla Scuola (per un minimo di 20 ore di attività):
- 1) stages;
 - 2) progetti;
 - 3) concorsi;
 - 4) attività teatrali o comunque tutte le attività di indirizzo.

Indicatori Crediti formativi:

Nella valutazione finale individuale, sulla base della normativa scolastica, i Consigli di Classe, a partire dal terzo anno, possono valutare come crediti alcune esperienze formative ed educative, sia scolastiche che extra-scolastiche, conseguite dagli allievi e opportunamente documentate. Saranno tenuti presenti i seguenti criteri:

- ✦ congruità dell'esperienza con l'indirizzo di studio
- ✦ entità dell'impegno
- ✦ eventuale verifica finale

Vengono riconosciuti come "crediti formativi" le seguenti esperienze:

- A. Certificazioni internazionali di lingua straniera di livello pari o superiore a quello corrispondente alla classe frequentata rilasciate da Enti accreditati dal MIUR, convalidate da Autorità Diplomatica o Consolare;
- B. Conseguimento di un Diploma al Conservatorio;
- C. Attività sportive e/o artistiche a livello agonistico
- D. Attività di volontariato presso Enti accreditati per il servizio civile comprovate da certificazione delle competenze acquisite e dal numero delle ore effettuate non inferiore a 50;
- E. Patente Europea;
- F. Attestati o certificazioni di competenze in campo culturale e/o sociale
- G. Partecipazione a concorsi
- H. Stages presso enti pubblici o privati

Per gli alunni con sospensione del giudizio il consiglio di classe, in sede di scrutinio integrativo, deve tenere conto esclusivamente della media dei voti per l'attribuzione del credito scolastico.

Il Dirigente Scolastico
dr.ssa Francesca Arena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/93